

Riforma lavoro sportivo

23/7/2023



Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo Capo I – Lavoro sportivo – Artt. 25- 38

- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’era del dilettantismo
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo



VOLONTARI E LAVORATORI IN AMBITO SPORTIVO

Dal 1 luglio **2023 NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi "i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".

Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico potrà essere inquadrato o come:

VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

LAVORATORE

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività svolta.

SPORTIVO

ORDINARIO

**CO.CO.CO
AMMINISTRATIVO
GESTIONALE**

I DIPENDENTI PUBBLICI



NON RETRIBUITO

Se prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche **fuori dagli orari di lavoro**, potranno continuare ad operare nello sport **previa semplice comunicazione all'amministrazione** di competenza se operano in qualità di **volontari**.



RETRIBUITO

Se percepiscono compensi dovranno essere in possesso di **specifico autorizzazione**, e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36



Il correttivo-bis prevede un procedimento amministrativo di silenzio assenso: l'amministrazione di appartenenza rilascia o rigetta l'autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.



PRESTAZIONE DEI VOLONTARI - ART. 29 D. LGS. 36/2021

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, il CONI, **il CIP e la società Sport e salute s.p.a.**, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità **dei volontari**. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive **dei volontari** di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. **Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**
3. Le prestazioni sportive **di volontariato** sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **sportiva**.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI SPORTIVI

Abrogazione della figura dell'amatore e introduzione di quella del volontario sportivo analogamente a quanto prevede la riforma del terzo settore: è volontario colui che svolge l'attività a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive documentate.

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA'** della prestazione
- **INCOMPATIBILITA'** rapporto di lavoro
- **ASSICURAZIONE RC**

Le prestazioni dei volontari sono comprensive

- svolgimento diretto dell'attività sportiva
- formazione, didattica e preparazione degli atleti



RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DEI VOLONTARI

Esclusivamente spese documentate relative



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

**Indennità
chilometrica**

Risoluzione
Ag.Entrate n.38/E
11/4/2014

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percettore

Correttivo-bis: Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso



IL REGIME DEI PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare **premi** ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non sono considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- non si cumulano con i compensi sportivi
- sono soggetti al momento dell'erogazione ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

E POSSIBILE EROGARE PREMI AI VOLONTARI E AI DIPENDENTI PUBBLICI

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (*a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo*) **Correttivo bis** .

È lavoratore sportivo ogni *altro* tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport

Correttivo bis: *Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali*



LAVORATORE SPORTIVO – ART. 25 D.LGS 36/2021

E' LAVORATORE
SPORTIVO

- Atleta
- Allenatore
- Istruttore
- Direttore tecnico
- Direttore sportivo
- Preparatore atletico
- Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo ~~anche~~ ogni *altro* tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.



IL LAVORATORE NON SPORTIVO

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Custodi

Addetti alle pulizie

Giardinieri

Addetti al Marketing e comunicazione i

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON
previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro



TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Collaborazione
coordinata e
continuativa
(art. 409 co. 1 n. 3)

Relazione illustrativa

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della **collaborazione occasionale**



LAVORATO SPORTIVO PRESTATO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

- il lavoro dilettantistico **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti **nei confronti del medesimo committente**:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

IL CORRETTIVO BIS PREVEDE INNALZAMENTO A 24 ORE SETTIMANALI

Si può fare una collaborazione coordinata e continuativa superiore a 18/24 24 ore?

Si, ma viene meno la «presunzione di lavoro autonomo», pertanto, diventa importante che lo Staff dei tecnici predispongano un programma tecnico e di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo del Circolo, il quale, sentito lo Staff lo approva tenendo conto della disponibilità degli impianti e dei tesserati/soci.



LAVORATO SPORTIVO PRESTATO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

- il lavoro dilettantistico **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti **nei confronti del medesimo committente**:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

IL CORRETTIVO BIS PREVEDE INNALZAMENTO A 24 ORE SETTIMANALI

Si può fare una collaborazione coordinata e continuativa superiore a 18/24 24 ore?

Si, ma viene meno la «presunzione di lavoro autonomo», pertanto, diventa importante che lo Staff dei tecnici predispongano un programma tecnico e di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo del Circolo, il quale, sentito lo Staff lo approva tenendo conto della disponibilità degli impianti e dei tesserati/soci.

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipende dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

- **Fino a 5.000 euro** ⇒ esenzione da IRPEF e INPS;
- **da 5001 a 15.000** ⇒ si versano (solo) i contributi INPS, legge 335/95
- **superati i 15.000** ⇒ si pagano sia i contributi inps che l'irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali



TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Accademia Formativa FIPAV

Ente di previdenza di riferimento:

Lavoratori dipendenti
a prescindere dall'area di appartenenza

Fondo pensione lavoratori sportivi FPLS

**AREA
DILETTANTISTICA**

**Collaborazioni coordinate e
continuative**

Gestione separata INPS di cui all' art.
2, comma 26 della L. 335/1995

Prestazioni di lavoro autonomo



TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Accademia Formativa FIPAV

Ente di previdenza di riferimento:

**AREA
DILETTANTISTICA**

Lavoratori dipendenti
a prescindere dall'area di appartenenza

Fondo pensione lavoratori sportivi FPLS

**Collaborazioni coordinate e
continuative**

Gestione separata INPS di cui all' art.
2, comma 26 della L. 335/1995

Prestazioni di lavoro autonomo



LAVORATORI SPORTIVI SUBORDINATI

Accademia Formativa FIPAV

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS, che assumerà la denominazione di **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**

Aliquota previdenziale del 34,28% fino ad € 105.014,00 di cui il 9,19% a carico del dipendente.

E' prevista una aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore che si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 48.279,00.

Inoltre è dovuto nella misura del 3,1% (di cui l'1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 105.014,00 e fino all'importo annuo di € 765.552,00.





CO.CO. CO E PARTITA IVA LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

FRANCHIGIA DI € 5.000

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a **€ 5.000,00** e fino ad un massimale, (attualmente di € 105,014,00)

Le aliquote contributive sono:

| | IVS | Contributi minori | totale | Ripartizione onere |
|----------------|-----|-------------------|--------|--------------------------------|
| Co.co.co | 25% | 2,03% | 27,03% | 1/3 lavoratore 2/3 committente |
| | IVS | Contributi minori | totale | Ripartizione onere |
| Professionisti | 25% | 1,23% | 26,23% | addebito del 4% al committente |

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%**



Premi per uscire dalla modalità a schermo intero

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00.

Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- malattia,
- degenza ospedaliera,
- maternità,
- congedo parentale,
- assegno per il nucleo familiare (assegno universale),
- disoccupazione





ESEMPIO CALCOLO CONTRIBUTI INPS

- **Esempio 25% + 2,03% :**

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.875,00 (€ 7.500,00 x 25%)

Assistenziale € 304,50 (€ 15.000 x 2,03%)

- **Esempio 24%:**

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.800,00 (€ 7.500,00 x 24%)



TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione

Esempio: compenso di € 25.000,00 imposte da pagare solo su € 10.000,00

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

IL LIMITE DI NON IMPONIBILITA' DI € 10.000,00 PREVISTO NELL'ART. 69 DEL TUIR VIENE AUMENTATO CON IL DECRETO CORRETTIVO AD € 15.000,00.



CON IL CORRETTIVO BIS

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di euro 85.000,00, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



CHIARIMENTO FRANCHIGIA PER L'ANNO 2023

Art.51 co. 1 bis Decreto Correttivo

L'attuale limite di non imponibilità di € 10.000,00, previsto nell'art. 69 del TUIR, è con il Milleproroghe dal 2023 di € 15.000,00, fermo restando che i compensi erogati ai sensi dell'art. 67 lett.m) la non imponibilità resta ad € 10.000,00. Pertanto, complessivamente, non si potrà, nel 2023, superare € 15.000,00.

E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «*redditi diversi*», ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «*redditi assimilati al lavoro dipendente*», mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, restano tra i «*redditi di lavoro autonomo*».



ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

| TIPOLOGIA CONTRATTUALE | OBBLIGO INAIL |
|-------------------------------|---------------|
| LAVORO SUBORDINATO | SI |
| CO.CO.CO. | SI |
| LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE | NO |
| LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE | NO |



Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'**obbligo assicurativo INAIL** prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000:

- ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a **tutti gli adempimenti** del datore di **lavoro previsti dal testo unico** (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari).
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

Per quanto riguarda il premio INAIL **il decreto non prevede né soglia né riduzione** di imponibile come per il contributo INPS.

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa individuata sulla base della lavorazione assicurata;
- l'ammontare delle retribuzioni/compensi.

A tal fine il d.lgs. 36/2021 ha previsto l'adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, con il quale saranno **stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari** ai fini della determinazione del premio assicurativo.

sulla base dei soli rischi non coperti ai sensi dell'art. 51 della L. 289/2002 coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva.

Art. 51

Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.



L'art. 37 del decreto mantiene la figura del co.co.co A/G:

«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale **resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, **può essere oggetto di collaborazioni** ai sensi dell' articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile»



LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Peculiarità:

I collaboratori di segreteria e affini **non sono lavoratori sportivi (mansione esclusa dall'art 25)**

- Se dipendenti non applicano contratto sportivo art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
- Se co.co.co non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 18 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi
- Non possono beneficiare delle **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo Sport.

Tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'**area del dilettantismo:**

- l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00
- riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.



IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Dal 31 agosto 2022 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport è stato istituito, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da e affiliata a una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
- Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Per venire incontro all'esigenza di **evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro** vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo sport.

Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022 , assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.





ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

| ADEMPIMENT | FUNZIONI NEL REGISTRO PREVISTE NEL CORRETTIVO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro</u> | Possibilità di effettuare mediante il Registro, ove sarà inserita apposita funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego. La comunicazione può essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo all'inizio del rapporto (attenzione è previsto nel correttivo bis) |
| <u>Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro</u> <u>Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive</u> | La comunicazione può essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre e non per un numero massimo di trenta convocazioni . La Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti (attenzione è previsto nel correttivo bis). |

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI



| ADEMPIMENTO | FUNZIONI NEL REGISTRO PREVISTE NEL CORRETTIVO |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Comunicazione "UNIEMENS" all'INPS</u> | <p>Fermo restando la possibilità da parte del Committente di poter liquidare i compensi, i pagamenti previdenziali ed i relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023 sono rinviati al 31 ottobre 2023 (attenzione è previsto nel correttivo bis).</p> <p>Sarà prevista un'apposita funzione anche Registro delle attività sportive dilettantistiche per le collaborazioni fino a 15.000 euro annuali (anno solare).</p> |
| <u>Emissione di cedolino paga</u> | <p>Per gli importi fino ad € 15.000,00, il Committente non dovrà emettere nessun cedolino paga, in quanto all'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale.</p> <p>Nel correttivo bis è prevista la possibilità di aggiornamento del Libro unico in unica soluzione entro la fine dell'anno solare.</p> |